

**ESAMI DI STATO
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2021 - 2022**

RIUNIONI TERRITORIALI
20 GIUGNO 2022

RIUNIONI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 14 comma 1

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato.
La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

ESAMI DI STATO A.S. 2021-2022

RIFERIMENTI NORMATIVI DEROGATORI

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 1 comma 1

«La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

*Quindi, anche gli esami di Stato di quest'anno, come nei due precedenti, **derogano** per alcuni aspetti dalla norma di riferimento, il D.Lgs. 62/2017, che dall'anno scolastico 2018-2019 li definisce e li regola. **Gli aspetti derogatori di quest'anno sono minori rispetto a quelli dei due anni precedenti, nell'ottica del progressivo ritorno «alla normalità».***

ESAMI DI STATO A.S. 2021-2022

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI



- Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- **OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)**
- OM 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- **Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)**
- Nota 31 marzo 2022, n. 8415 (Indicazioni per il Curriculum dello studente)

*E' comunque importante **aver presenti le principali norme indicate nella premessa dell'OM.***

STRUTTURA DELL'INTERVENTO FORMATIVO



1. Saranno esaminate **in maniera analitica le questioni più rilevanti e le innovazioni** presenti negli esami di Stato 2022, come da Ordinanza Ministeriale.

2. La relazione sugli esami di Stato è suddivisa in **cinque parti**:
 - I. **L'esame di Stato prima dell'esame di Stato** (ammissione; documento del 15 maggio; credito scolastico)
 - II. **Lo svolgimento dell'esame di Stato** (commissioni e operazioni delle commissioni; prove d'esame e loro valutazione)
 - III. **Le operazioni conclusive** delle commissioni dell'esame di Stato (verbalizzazione; voto finale; integrazione del punteggio; lode; attestazione di credito formativo; Curriculum dello studente; supplemento Europass; pubblicazione dei risultati; relazione del Presidente)
 - IV. **La sicurezza** nell'OM 65/2022; l'esame di Stato in videoconferenza
 - V. **Il ruolo del Presidente di Commissione**

ELEMENTI DI NOVITÀ E CONFERME



L'esame di Stato di quest'anno in alcuni aspetti deroga rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 62/2017, norma primaria di riferimento. Per taluni elementi dell'esame vi è un stato un cambiamento rispetto alle deroghe previste negli esami di Stato 2020 e 2021.

Pertanto, è necessario considerare un panorama normativo stratificato e non immobile.

Si elencano le principali novità e alcune conferme previste dalla OM 65/2022, considerando il D.Lgs. 62/2017 e gli esami di Stato dei due anni precedenti (2019-2020; 2020-2021).

ELEMENTI DI NOVITÀ E CONFERME



- Per l'**ammissione all'esame**, come nei due anni precedenti, rimangono le deroghe relative allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività PCTO. **Come lo scorso anno non è prevista, invece, la deroga relativa al profitto.**
- L'esame prevede **tre prove** (due prove scritte e un colloquio), secondo le caratteristiche indicate nella OM 65/2022. Dopo due anni 'ritornano' le prove scritte: la prova nazionale di lingua italiana e la prova sulla disciplina caratterizzante, indicata negli allegati B1 – B2 – B3, elaborata a livello di istituto, in conformità ai Quadri di Riferimento (DM 769/2018).
- **E' prevista una diversa ripartizione tra credito scolastico (fino a 50 punti) e prove d'esame (fino a 50 punti)**. Il D.Lgs 62/2017 prevede una ripartizione tra credito e prove d'esame 40/60; nei due anni precedenti la ripartizione credito/prova d'esame è stata 60/40.
- **Le tre prove d'esame hanno una ripartizione peculiare**: prima prova scritta: fino a 15 punti; seconda prova scritta: fino a 10 punti; colloquio: fino a 25 punti. Il DLgs. 62/2017 prevede che le tre prove abbiano lo stesso valore, fino a 20 punti. Nei due anni precedenti l'unica prova valeva un punteggio fino a 40 punti.
- Per attribuire in punteggio del credito scolastico e delle prove d'esame si deve ricorrere a **tabelle di conversione (allegato C)**, come di seguito specificato.

ELEMENTI DI NOVITÀ E CONFERME



- Anche quest’anno **le commissioni sono formate da commissari interni e da un presidente esterno**. Ogni commissione è formata da due sottocommissioni.
- E’ confermata una **relazione obbligatoria del Presidente** con un apposito *form* (nota 28 marzo 2022, n. 7775)
- Dallo scorso anno è presente nell’esame di Stato, ai sensi della Legge 92/2019, l’insegnamento trasversale di **Educazione civica**.
- Dallo scorso anno, assieme al diploma è rilasciato il **Curriculum dello studente**, previsto dal DM 88/2020, oltre al Supplemento Europass.
- Sono fornite **precise indicazioni per la pubblicazione degli atti e dei risultati**, in linea con le norme sulla privacy.
- Sono confermate le **specifiche indicazioni per i candidati BES** (articolo 25 comma 6).
- In relazione all’**assenza per malattia dei candidati**, si conferma che non serve la visita fiscale, ma deve essere «debitamente certificata»(articolo 26 comma 1)
- E’ confermata l’indicazione di chi abbia la **competenza alla firma degli attestati di credito formativo per i candidati con disabilità che non hanno sostenuto le prove d’esame** (articolo 28 comma 7).

VERBALIZZAZIONE

***IN PREMESSA SI RITIENE INDISPENSABILE RICHIAMARE LA NECESSITA'
DI UNA CORRETTA E COMPLETA VERBALIZZAZIONE***

OM 14 marzo 2022, n. 65 , articolo 27 commi 1-3

1. La sottocommissione **verbalizza** le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione **in maniera sintetica e fedele**, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che **il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.**
3. **Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l'applicativo "Commissione web", salvo motivata impossibilità.**

I. L'ESAME DI STATO PRIMA DELL'ESAME DI STATO

- ammissione**
- documento del 15 maggio**
- credito scolastico**

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

OM 14 marzo 2022, n. 65 , articolo 3 comma 1 lettera a

ANCHE NELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI QUEST'ANNO SONO PREVISTE DEROGHE.

*Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs 62/2017». **Si prescinde** perciò:*

- dalla partecipazione alle **prove INVALSI** (lettera b)*
- dallo svolgimento delle **attività di PCTO** (lettera c).*

*In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» (lettera a)**, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del d.lgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, **anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica**».*

Ai Collegi dei docenti è quindi affidato il potere di deroga previsto dalla normativa vigente; va tenuto in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI



*In relazione ai requisiti di profitto (articolo 13 comma 2 lettera d del D.Lgs. 62/2017), **non è prevista nessuna deroga.***

Sono quindi richiesti:

- **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;*
- **voto di comportamento non inferiore a sei decimi;***
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.*

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 4 comma 1

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al **superamento in presenza degli esami preliminari** di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 62/2017, per come disciplinati all'articolo 5.

Quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 12 novembre 2021, n. 28118), che ha permesso un controllo più rapido delle richieste.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 5 comma 1

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe **è subordinata al superamento di un esame preliminare** volto ad accertare la loro preparazione

- sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva,
- nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA ED EFFETTUAZIONE DEL COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 8 commi 1-2

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle **prove d'esame fuori dalla sede scolastica** di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. **In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.** Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

2. I candidati che, **per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti**, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del **colloquio** inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di **effettuazione del colloquio a distanza, corredata di idonea documentazione.** Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. **Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.**

E' necessario porre particolare attenzione per i casi previsti nel presente articolo. In caso di incertezze, rivolgersi al Servizio ispettivo.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 10 comma 1

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di **Educazione civica**.

Il documento indica inoltre: per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 10 commi 2-4

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle **indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali** con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento **possono essere allegati** atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e **dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/21 e 2021/2022**, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. **Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi**, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è **immediatamente** pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica. **La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.**

CREDITO SCOLASTICO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 11 comma 1

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.

I consigli di classe

attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C alla presente ordinanza.

CREDITO SCOLASTICO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 11

NOTE

1. *Rispetto alle previsioni del D. Lgs. 62/2017, **il valore del credito scolastico è rimodulato, e passa da 40 a 50 punti.** Conseguentemente, il valore complessivo delle tre prove d'esame è fissato a 50 punti (nei due anni precedenti: credito scolastico: punti 60; unica prova d'esame punti 40).*
2. *L'attribuzione del credito scolastico avviene secondo alcuni passaggi.*
 - a. *Viene attribuito il credito per la classe terminale utilizzando la tabella di cui all'allegato A del d.lgs 62/2017. **Il «meccanismo» per l'attribuzione del credito, a partire dalla media dei voti, rimane quello usuale. Il Collegio dei docenti fissa i criteri per l'assegnazione del punteggio all'interno della fascia stabilita dalla media dei voti.***
 - b. *Viene fatta la somma dei crediti del triennio, espressa in quarantesimi.*
 - c. ***Si procede alla conversione del suddetto credito totale del triennio in cinquantesimi, utilizzando la tabella 1 di cui all'allegato C della OM 65/2022, senza alcun intervento valutativo ulteriore.***
3. *I Consigli di classe devono **attentamente** considerare e applicare quanto previsto dalla OM, al fine di evitare errori, che, comunque, potranno **essere sanati durante l'esame di Stato**, se saranno stati individuati. **In caso di dubbi**, si consiglia di consultare gli uffici preposti degli UUAATT e dell'USR o il Servizio ispettivo.*

TABELLA DI CONVERSIONE

Allegato C Tabella 1 conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in 40esimi	Punteggio in 50esimi
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

CREDITO SCOLASTICO - IDA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 11 comma 5

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque punti**;
- per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al **quinto** anno di cui alla citata tabella.

Ovviamente, il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, è convertito in cinquantesimi come in precedenza specificato. (VEDI NOTA 28 marzo 2022, n. 7775)

II. LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

- commissioni e operazioni delle commissioni**
- prove d'esame e loro valutazione**

COMMISSIONI D'ESAME



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 12 comma 1

1. Le commissioni d'esame sono costituite da **due sottocommissioni**, composte ciascuna da **sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame**, con **presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.

Anche per questo anno scolastico, in deroga al D.Lgs. 62/2017, le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 13 comma 5

Il comma 5 indica **l'ordine delle priorità** con le quali procedere in caso di sostituzione di un componente della commissione.

E' necessario che la procedura sia ben conosciuta al fine di procedere correttamente e speditamente nelle eventuali sostituzioni.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ASSENZE TEMPORANEE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 13 commi 6-10

6. **Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari**, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

7. **Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.**

8. **In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.**

9. **Qualora si assenti il presidente**, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

10. **L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.**

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 15 commi 1-5

Le operazioni previste nella riunione plenaria non differiscono da quelle degli anni precedenti. Richiedono una attenta gestione da parte del presidente. E' utile seguire i modelli di verbali di «Commissione web».

- ***Comma 1: riunione plenaria delle due classi abbinate Lunedì 20 giugno alle ore 8.30 presso l'istituto di assegnazione.***
- ***Comma 2: verifica dei presenti e procedure per le sostituzioni degli assenti; fissazione dei tempi e delle modalità delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.***
- ***Comma 3: aspetti organizzativi delle sottocommissioni; determinazione della data di inizio colloqui per ciascuna sottocommissione; precedenza per sorteggio dell'ordine delle sottocommissioni e dei candidati secondo la lettera alfabetica («Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.»).***
- ***Comma 4: Accordi tra presidenti (si procede senza sorteggio); successione con gruppi classe.***
- ***Comma 5: Candidati che hanno frequentato corsi in ospedale.***

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 15 comma 6

6. Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. **Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.**

Il comma non specifica la modalità con cui si dà notizia ai candidati della data di pubblicazione dei risultati relativi alla propria sottocommissione. Si ritiene che possa essere la stessa modalità utilizzata per rendere disponibile il calendario dei colloqui.

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 15

L'elaborazione della seconda prova scritta a livello di istituto comporta la necessità di **calendarizzare di una riunione in cui definire le tre proposte di tracce** per la seconda prova (OM 65/2022, articolo 20 comma 2: « ... *Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; ...* »). Si veda altresì la **nota 28 marzo 2022, n. 7775**, anche in relazione alle dichiarazioni obbligatorie previste al punto e) del paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova'.

Si ritiene che detta calendarizzazione debba essere fatta nella riunione plenaria, dopo gli opportuni accordi operativi tra i presidenti di commissione presenti nell'istituto.

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 15

CALENDARIO DEI LAVORI

Una delle operazioni previste nella riunione plenaria è quella di stabilire il calendario dei lavori delle due sottocommissioni.

Si sottolinea che il calendario deve essere funzionale al corretto svolgimento dell'esame di Stato in tutti i suoi momenti.

La fissazione del calendario, perciò, è una operazione delicata e molto importante, a cui il presidente di commissione deve prestare particolare cura.

Come negli scorsi anni, **il presidente di commissione invierà all'USR, attraverso un form telematico di semplice compilazione, il calendario dei lavori delle due sottocommissioni**, secondo le indicazioni che verranno fornite all'insediamento delle commissioni.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 16 commi 1-7

Le operazioni previste nella riunione preliminare per buona parte non differiscono da quelle degli anni scorsi. Anche queste richiedono una attenta gestione da parte del presidente. E' utile seguire i modelli di verbale di «Commissione web».

- Comma 1: **possibilità** del presidente di delegare un proprio **sostituto (ove possibile unico)**.
- Comma 2: **segretario verbalizzante**.
- Comma 3: **dichiarazioni obbligatorie di tutti i componenti della sottocommissione**: a) se abbiano o meno istruito privatamente candidati interni ed esterni; b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.
- Comma 4: **sostituzioni in caso di dichiarazioni affermative; le sostituzioni sono disposte immediatamente. Però** «Il presidente della commissione può disporre **motivate deroghe alle incompatibilità** di cui al comma 3, lettera b».
- Comma 5: **dichiarazioni anche dei presidenti e dei commissari nominati in sostituzione**.
- Comma 6: **esame degli atti e dei documenti della commissione (da svolgere con molta cura)**.
- Comma 7: **irregolarità** a) insanabili; b) sanabili da parte dell'Istituto, c) sanabili da parte del candidato.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 16 comma 4

DEROGA ALLA INCOMPATIBILITA'

In merito alla deroga alla incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 16 della OM 65/2022, si rinvia a quanto indicato dalla OM 66/2022 articolo 5 comma 3 lettera h, che recita: «è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno».

L'indicazione è stata ripresa, con lieve variazione, dall'articolo 12 comma 2 lettera f della OM 65/2022: «è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione».

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE DELIBERAZIONE DEI CRITERI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 16 commi 8-9

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
- a) i criteri di correzione e valutazione delle **prove scritte**;
 - b) le modalità di conduzione del **colloquio**;
 - c) i criteri per l'eventuale attribuzione del **punteggio integrativo**, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti**;
 - d) i criteri per l'attribuzione della **lode**.

9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE DURATA E ORARIO D'INIZIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 comma 4

4. ... Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, **ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.** Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.

La nota 28 marzo 2022, n. 7775 al punto c) del paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova' precisa: **«Qualora la prova riguardi più sottocommissioni della medesima istituzione scolastica, le stesse concordano la durata della prova, mentre i presidenti definiscono di comune accordo l'orario di inizio della prova e le modalità di sorteggio della traccia».**

PROVE D'ESAME



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 17 commi 1-2

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da **una prima prova scritta nazionale di lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una **seconda prova scritta** sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, **affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.**
2. **Il calendario delle prove d'esame**, per l'anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all'articolo 20. Nel caso in cui le **necessità organizzative impediscano** lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l'eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

Nota: l'eventualità di effettuare la seconda prova il giorno 24 giugno deve essere concordata con il Servizio ispettivo.

PROVE D'ESAME CALENDARIO E DURATA



SESSIONE ORDINARIA

- **PRIMA PROVA:** mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 - durata della prova: sei ore.
- **SECONDA PROVA** in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La **durata** della seconda prova è **prevista nei quadri di riferimento** allegati al d.m. n. 769 del 2018. **Qualora** i suddetti quadri di riferimento prevedano un **range orario**, la **durata è definita dalla sottocommissione** con le modalità di cui all'articolo 20. **Resta ferma l'eventuale prosecuzione** della seconda prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

SESSIONE SUPPLETIVA

- **PRIMA PROVA:** mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30: durata della prova: sei ore.
- **SECONDA PROVA:** giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni –durata della prova : quella fissata nella sessione ordinaria.

SESSIONE STRAORDINARIA

- Solitamente nel mese di settembre; verrà fissata con apposito Decreto Ministeriale – la durata delle prove sarà quella fissata nella sessione ordinaria.

PROVE D'ESAME PUNTEGGI



Negli esami di Stato di quest'anno le prove vengono così valutate:

- **prima prova scritta nazionale: fino a un massimo di punti 15**
- **seconda prova scritta: fino a un massimo di punti 10**
- **colloquio: fino a un massimo di punti 25**

per un totale massimo di punti 50

PRIMA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 19 comma 1

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la **prima prova scritta** accerta la **padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato**. Essa **consiste** nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche **per consentire la verifica di competenze diverse**, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. **Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.**

- *La prima prova scritta è **nazionale** (trasmessa con plico telematico).*
- *Prevede, come da quadro di riferimento citato, **tre diverse tipologie**: tipologia A (due tracce); tipologia B (tre tracce, una obbligatoriamente di ambito storico); tipologia C (due tracce).*

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 comma 1

1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, **ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.**

- *E' doveroso, pertanto, che il presidente della commissione conosca il **PECUP** dell'indirizzo/degli indirizzi di studio delle sottocommissioni.*
- *E' altresì doveroso che il presidente della commissione conosca il **QUADRO DI RIFERIMENTO** dell'indirizzo/degli indirizzi di studio delle sottocommissioni, di cui al successivo comma 4.*

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 commi 2-3

2. Per l'anno scolastico 2021/2022, **la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza.** Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica **i docenti titolari della disciplina** oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola **elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.**

3. **Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione,** l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

SECONDA PROVA SCRITTA



Nota 28 marzo 2022, n. 7775

paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova, punto b

Nel **liceo scientifico**, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per l'indirizzo tradizionale, che per l'opzione Scienze applicate e per la sezione sportiva, l'elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell'insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell'istituzione scolastica

SECONDA PROVA SCRITTA



PRECISAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMA 2

La nota 28 marzo 2022, n. 7775 precisa che:

*In relazione al procedimento di formulazione delle tre proposte di traccia della seconda prova di cui all'articolo 20, comma 2, dell'ordinanza, **tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova dichiarano obbligatoriamente per iscritto:***

- a) se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;*
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.*

Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della sottocommissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.

(paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova, punto e).

SECONDA PROVA SCRITTA

ELABORAZIONE DELLA TRACCIA – MODALITA'

Elaborazione della traccia → due diverse modalità:

- Comma 2: **per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica** (*perciò, quando nella scuola ci sono più classi finali di uno stesso tipo*) **i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente**, entro il 22 giugno, **tre proposte** di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; **tra tali proposte viene sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la **traccia** che verrà svolta **in tutte le classi coinvolte**.
- Comma 3: quando **nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione**, l'elaborazione delle **tre proposte** di tracce è effettuata **dalla singola sottocommissione**, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 comma 4

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d'esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.

La nota 28 marzo 2022, n. 7775 ha precisato: Qualora la prova riguardi più sottocommissioni della medesima istituzione scolastica, le stesse concordano la durata della prova, mentre i presidenti definiscono di comune accordo l'orario di inizio della prova e le modalità di sorteggio della traccia (paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova, punto c).

SECONDA PROVA SCRITTA



SECONDA PROVA SCRITTA PER I PERCORSI CHE NON DISPONGONO DI QUADRI DI RIFERIMENTO

La nota 28 marzo 2022, n. 7775 ha precisato: Per i percorsi di studio che non dispongono di un Quadro di riferimento specifico, ai fini dell'elaborazione delle proposte di tracce si terrà conto del **Quadro di riferimento dell'indirizzo ordinamentale di afferenza** (quello di cui si consegue il diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle **prove nazionali** dello specifico percorso somministrate nel **2019** in quanto compatibili (paragrafo 'Predisposizione delle tracce per la seconda prova, punto d).

*E' questo il caso delle cosiddette **curvature** presenti in diversi indirizzi degli Istituti Professionali.*

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 commi 5-6

5. Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l'anno scolastico 2021/2022, l'intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.

6. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale [si legga: di istruzione degli adulti] la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

SECONDA PROVA SCRITTA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 20 commi 8-11

Nei commi 8-11 vengono fornite indicazioni particolari:

- Comma 8: licei coreutici
- Comma 9: licei musicali e coreutici
- Comma 10: possibilità di avvalersi del CAD per prova progettuale
«... È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative».
- Comma 11: uso calcolatrici scientifiche e/o grafiche (nota 5641/2018; nota 22274/2019; nota 7673/2022)
«... Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta».

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 21 commi 1-2

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.**

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo **quindici punti per la prima prova scritta** e di **dieci punti per la seconda prova scritta**. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione **ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova** e **dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova**; **tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C alla presente ordinanza.**

NOTA. Tutta la procedura di votazione sulle proposte di punteggio, a partire dalla più alta ecc., prevista in passato, non è più attuale alla luce dell'impiego di griglie di valutazione, che escludono la proposta di punteggi complessivi diversi da parte dei componenti della sottocommissione.

CORREZIONE PER AREE DISCIPLINARI

Nelle Ordinanze Ministeriali emanate per i precedenti esami di Stato in cui erano previste le prove scritte si faceva esplicito e diretto riferimento alla possibilità di procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, come previsto dal D.M. 29 maggio 2015, n. 319, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del D.Lgs. 62/ 2017. Si rimanda, ad esempio alla OM 205/2019, premessa e articolo 18 comma 6.

Nella OM 65/2022 vi è solo un riferimento indiretto alla possibilità di operare nella correzione delle prove scritte per aree disciplinari (articolo 13 comma 6, in relazione alla sostituzione di commissari).

Visto quanto presente nell'articolo 13 comma 6 della OM 65/2022 e visto che il D.Lgs. 62/2017 nell'articolo 16 comma 6, norma di rango primario, prevede che «le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari», si ritiene che possano avvenire correzione per aree disciplinari, secondo le previsioni del D.M. 29 maggio 2015, n. 319, rigorosamente rispettate.

ARROTONDAMENTO DEL PUNTEGGIO

Nota 28 marzo 2022, n. 7775

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50).

*Si specifica che l'arrotondamento all'unità superiore verrà operato **una sola volta**, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, **sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame**.
(paragrafo 'Valutazione delle prove d'esame – arrotondamento del punteggio)*

APPROFONDIMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (QDR ALL. D.M. 1095/2019)

La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:

- 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
- 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)

La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)

La commissione, quindi, sarà chiamata a:

- declinare gli indicatori in descrittori di livello
- attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
- attribuire un intervallo di punti a ciascun descrittore di livello
- riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto)

APPROFONDIMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (QDR ALL. D.M. 769/2018)

Le griglie di valutazione allegate al D.M. 769/2018 sono specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione.

In esse sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni Quadro di Riferimento), che costituiscono le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova.

Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia.

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo, che non può essere modificato; il totale dei punteggi degli indicatori è di 20 punti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: *UN ESEMPIO* LICEO SCIENTIFICO

Indicatori	Livello	Descrittori/Evidenze	Punti	Punteggio
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.	L1			Max 6
	L2			
	L3			
	L4			
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.	L1			Max 4
	L2			
	L3			
	L4			

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ADATTAMENTO

*Le griglie di valutazione delle prove scritte possono essere adattate, **ove necessario**,*

- al PEI per gli studenti con disabilità (art. 24 comma 8);*
- al PDP per gli studenti con DSA(art. 25 comma 3).*

TABELLE DI CONVERSIONE PUNTEGGIO PROVE SCRITTE

Prima prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 15
1	1
2	1.50
3	2
4	3
5	4
6	4.50
7	5
8	6
9	7
10	7.50
11	8
12	9
13	10
14	10.50
15	11
16	12
17	13
18	13.50
19	14
20	15

Seconda prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 21 comma 3

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è **pubblicato per tutti i candidati**, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.** Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

COLLOQUIO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 commi 1

1. Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di **accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP)**. Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame **tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.**

*Con il **Curriculum dello studente** la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).*

Il Curriculum dello studente ... consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno. (nota MI n.349 del 5.3.2021)

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 comma 2

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato **dimostra**, nel corso del colloquio:
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;**
 - di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;**
 - di aver maturato le competenze di Educazione civica** come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l'insegnamento dell'educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 commi 3 e 5

3. Il colloquio si svolge a **partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.** Il materiale è **costituito** da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. **Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.** Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione **tiene conto** del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

COLLOQUIO

MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI

- Coerenza con gli obiettivi del PECUP, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
- ***Attenzione al Curriculum dello studente***
- Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe)
- Possibilità di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare
- Attenzione alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi
- ***Si ritiene si debba trattare di un solo materiale, scelto in modo da risultare interessante e stimolante ma anche di non difficile comprensione***

COLLOQUIO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 comma 4

4. La sottocommissione cura l'**equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.** I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

OM 14 marzo 2022, n. 66, articolo 5 comma 3 lettera d

«i commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);»

COLLOQUIO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 commi 6-7

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la **metodologia CLIL**, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

7. Il colloquio dei **candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento** si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

Quanto stabilito dal comma 7, è declinato negli articoli 24 e 25 della OM 65/2022

COLLOQUIO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 comma 8

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti **precisazioni**:

- a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), **prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio.** Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
- b) **per i candidati che non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce **una rilettura biografica** del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

COLLOQUIO DURATA



Le Ordinanze Ministeriali relative agli esami di Stato del 2020 e del 2021 stabilivano in 60 minuti la durata indicativa del colloquio.

L'OM 65/2022 non dà questa indicazione e, pertanto, saranno le sottocommissioni a stabilire una durata indicativa del colloquio, da rispettare di norma per tutti i candidati.

Per la sua peculiarità, è opportuno valutare attentamente la durata del colloquio per il progetto Esabac.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

(ARTICOLO 16 COMMA 8 LETTERA B)



- *La Commissione deve lavorare in modo realmente **collegiale**.*
- *Occorre ricordare che si tratta di un **«colloquio»** e non di una somma di interrogazioni. Occorre evitare ogni forma di rigidità nello svolgimento.*
- *Il candidato deve poter dimostrare autonomia.*
- *«**Nello svolgimento dei colloqui la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente**» (articolo 22, comma 1).*
- *In relazione all'analisi del materiale, è opportuno stabilire, caso per caso, il commissario che conduce l'approccio; gli altri commissari si inseriscono progressivamente per approfondire aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati al materiale di partenza, fermo restando che il pieno coinvolgimento delle discipline può essere realizzato anche nelle altre parti del colloquio.*

COLLOQUIO VALUTAZIONE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 22 comma 10

10. La commissione dispone di **venticinque punti per la valutazione del colloquio**. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, **secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato A (griglia di valutazione del colloquio)**.

Della valutazione delle prove orali specifiche del Progetto Esabac/Esabac-techno e dei percorsi a opzione internazionale «si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio» (art. 23 commi 3 e 8).

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50 - 1	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	1.50 - 3.50	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	4 - 4.50	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	5 - 6	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	6.50 - 7	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	0.50 - 1	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	4 - 4.50	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	5 - 5.50	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	6	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	0.50 - 1	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	4 - 4.50	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	5 - 5.50	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	6	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	0.50	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	1	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	1.50	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	2 - 2.50	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	0.50	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	1	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	1.50	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	2 - 2.50	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	3	
Punteggio totale della prova				

COLLOQUIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE



- *Come già osservato in relazione alle prove scritte, l'uso della griglia esclude il ricorso a una procedura di voto su proposte di punteggio globale del colloquio.*
- *Quando il punteggio assegnato dalla griglia ad un descrittore presenta un range (ad esempio, 1,50 – 3,50), si ritiene che si possa attribuire un punteggio intero o frazionario a 0,50 (nell'esempio riportato: punteggi attribuibili sono 1,50 -2 - 2,50 - 3 - 3,50).*

- **Nota 28 marzo 2022, n. 7775**

*Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e **la griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A** prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50).*

*Si specifica che l'arrotondamento all'unità superiore verrà operato **una sola volta**, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, **sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame**. (paragrafo 'Valutazione delle prove d'esame – arrotondamento del punteggio).*

- **La griglia di valutazione può essere adattata, ove necessario,**
 - *al PEI per gli studenti con disabilità (art. 24 comma 8);*
 - *al PDP per gli studenti con DSA(art. 25 comma 3).*

SOGLIA DI SUFFICIENZA NELLE PROVE D'ESAME

L'OM 65/2022 non stabilisce una soglia di sufficienza per le prove scritte e per il colloquio, perché il D.Lgs. 62/2017 non stabilisce detta soglia.

Le diverse prove vengono valutate utilizzando le griglie e in queste non è stabilita una soglia di sufficienza per la prova.

L'unica soglia di sufficienza è quella stabilita per superare l'esame di Stato, per cui servono 60/100 (articolo 28 comma 3).

Diversa è la situazione nel precedente esame di Stato (Legge 425/1997 e DPR 323/1998). Il DPR 323/1998, articolo 4 comma 6, stabilisce la soglia di sufficienza, successivamente modificata con il variare del punteggio attribuito alle diverse prove. In virtù di ciò, l'OM 350/2018 (l'ultima del precedente esame di Stato), ad esempio, fissava la sufficienza per il colloquio in 20/30 (articolo 21 comma 6) e ognuna delle tre prove scritte era sufficiente con 10/15 (articolo 20 comma 2). Si evidenzia che la soglia di sufficienza per le prove era sempre superiore a 6/10.

Anche nei precedenti esami di Stato la soglia per la promozione era fissata in 60/100.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 24 commi 1-2

Le previsioni relative ai candidati con disabilità ricalcano per lo più quelle dei precedenti esami di Stato in cui vi erano prove scritte, qualche aggiunta e qualche chiarimento.

- 1. Gli studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).**
- 2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.** In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

PROVE EQUIPOLLENTI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 24 commi 3-4

3. La prova d'esame, **ove di valore equipollente**, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la sottocommissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'- PROVE NON EQUIPOLLENTI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 24 comma 9

9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.**

***NOTA.** L'OM non fornisce indicazioni sull' **utilizzo di griglie di valutazione** per questi candidati. Si ritiene che sia possibile elaborare specifiche griglie di valutazione riferite al PEI del singolo candidato, cercando, per quanto possibile, di mantenere riferimenti alle griglie elaborate dalla sottocommissione per gli altri candidati.*

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 25 commi 1-3

Le previsioni relative ai candidati con DSA ricalcano per lo più quelle dei precedenti esami di Stato in cui vi erano prove scritte, qualche aggiunta e qualche chiarimento.

- 1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, **sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)**.
- La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, **i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. **Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**
- Le sottocommissioni adattano, **ove necessario**, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 25 comma 4

4. **I candidati con certificazione di DSA che**, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, **hanno seguito un percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato **sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito** formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

NOTA. *L'OM non fornisce indicazioni sull' utilizzo di griglie di valutazione per questi candidati. Si ritiene che sia possibile elaborare specifiche griglie di valutazione riferite al PDP del singolo candidato, cercando, per quanto possibile, di mantenere riferimenti alle griglie elaborate dalla sottocommissione per gli altri candidati.*

ESAME DEI CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 25 comma 6

Per le situazioni di **studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe**, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione **l'eventuale piano didattico personalizzato**. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**.

Nota. Fare particolare attenzione a queste situazioni, che alle volte non sono ben definite e ben documentate.

ASSENZE DEI CANDIDATI-SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 26 commi 1-3

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave **documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione**, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella **sessione suppletiva**; per l'invio e la predisposizione dei testi della **prima prova scritta** si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della **seconda prova scritta** hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a **sostenere le prove scritte suppletive**, presentando **probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima**. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, **anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista**, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data **entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione**.

NOTE:

1. **La predisposizione della seconda prova scritta per la sessione suppletiva segue le modalità operative utilizzate nella sessione ordinaria. In caso di dubbi, confrontarsi con il Servizio ispettivo.**
2. **Il termine di chiusura dei lavori (comma 3) si riferisce al calendario dell'intera commissione.**

ASSENZE DEI CANDIDATI-SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 26 commi 4-6

4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita **sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.**

5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

6. In casi eccezionali, **qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione,** stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento

III. LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DELLE COMMISSIONI DELL'ESAME DI STATO

Voto finale

Integrazione del punteggio

Lode

Rilascio del diploma e dell'attestato di credito formativo

Supplemento Europass

Curriculum dello studente

Pubblicazione dei risultati

Relazione del presidente

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 commi 1-2

- 1. Ciascuna sottocommissione d'esame** si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.**
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato **un punteggio finale complessivo in centesimi.** Il punteggio finale è il **risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova,** e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.

***NOTA:** anche quest'anno la quantificazione del punteggio del credito scolastico e dell'esame è derogata rispetto a quanto indicato nel D.Lgs. 62/2017, che prevede un massimo di 40 punti per il credito scolastico e un massimo di 60 punti per le prove d'esame.*

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 comma 3

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

NOTA: L'esame di Stato può non essere superato.

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 comma 4

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del d.lgs 62/2017, **fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi**, la sottocommissione **può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera c).

ARTICOLO 16, comma 8 lettera c

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

c) I criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito **un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti**;

NOTE.

1. *Come nei due anni precedenti, i requisiti di punteggio per potere accedere alla integrazione sono rimodulati, rispetto al D.Lgs. 62/2017, sulla base della rimodulazione dei punteggi del credito e della prova d'esame previsti dalla OM 65/2022.*
2. *Anche per prevenire contenzioso, l'integrazione del punteggio deve essere attentamente valutata e gestita.*

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 comma 5

5. La sottocommissione **all'unanimità può motivatamente attribuire la lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame *[da leggersi: alle prove d'esame]*.

NOTA. Il credito scolastico massimo deve essere stato attribuito all'unanimità in terza, in quarta e in quinta.

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 comma 7

7. I **presidenti delle commissioni** sono competenti al **rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi**

e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88;

nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi **delegano** il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi.

Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame [da leggersi: le prove d'esame].

NOTA: *Dallo scorso anno è stata ben chiarita la competenza alla firma degli attestati di credito formativo.*

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 28 comma 11

Il **Supplemento Europass al certificato** e il **Curriculum dello studente** sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma.

NOTE

1. *Il Supplemento Europass al certificato è un **documento standard**, a differenza del Curriculum dello studente che è un **documento individuale**.*
2. *Le segreterie non devono più stamparli o comunque inviarli a coloro che superano l'esame.*

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 29 commi 1-2

- 1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 28**
tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione,
nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento,
con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
- 2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.**

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



*Per la pubblicazione dei risultati nel rispetto della privacy, in «Commissione web» dovrebbe essere disponibile un file che riporta l'indicazione dei dati anagrafici e dell'**Esito finale dell'Esame**.*

- *Per tutti coloro che superano l'esame, nella colonna Esito finale dell'Esame va riportato **unicamente il punteggio (e l'eventuale lode)***
- *Per indicare l'Esito finale dell'esame le altre possibili diciture sono:*
 1. *«**Non diplomato**» in caso di mancato superamento dell'esame (in conformità all'art. 29 comma 1 dell'OM 65/2022) – E' chiaro che **non deve essere indicato alcun punteggio**.*
 2. *«**Assente**» per i candidati assenti alle sessioni ordinaria e suppletiva, compresi quelli che vengono rinviati alla straordinaria e compresi i disabili che non sostengono alcuna prova.*

NOTA 28 marzo 2022, n. 7775

Relazione del Presidente di commissione

Anche quest'anno i Presidenti di commissione trasmetteranno al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un **form telematico disponibile su "Commissione web"**, contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

NOTE.

- 1. La relazione del presidente, non indicata nella OM 65/2022 e prevista dalla nota 7775/2022, è **obbligatoria**.*
- 2. Essendo disponibile su «Commissione web», è **indispensabile** utilizzare l'applicativo.*
- 3. Il form, aggiornato rispetto allo scorso anno, sarà **di semplice e veloce compilazione**, strutturato in prevalenza con campi chiusi. «**Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi qualitative circa gli esiti degli esami di Stato**» (Nota MI n. 349 del 5.3.2021).*

IV.

LA SICUREZZA NELL'OM 65/2022 E NORME CORRELATE rispetto all'Esame di Stato a.s. 2021-2022

RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI



OM 14 marzo 2022, n. 65

L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022

Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Nota MI prot. n. 828 del 16/06/2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 15/06/2022

Nota MI prot. n. 1994 del 09/11/2020

DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 35 commi 3 e 4

3. Le **disposizioni tecniche** concernenti le **misure di sicurezza** per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con **successive indicazioni**.
4. I **dirigenti preposti agli USR** dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento dei **colloqui in modalità telematica** nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, **in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate**.

In merito alle misure di sicurezza l'articolo ricalca, con le necessarie modifiche, quanto previsto per gli esami di Stato del 2020 e del 2021.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 30 commi 1-2

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35, commi 2 e 3 *[il riferimento corretto è commi 3-4]*:
 - a) **nel solo caso** in cui **le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti** lo richiedano, fermo restando quanto previsto all'articolo 8 e 26, comma 2, **i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le prove scritte si svolgono necessariamente in presenza;**
 - b) **qualora ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite**, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, **il dirigente/coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;**
 - c) **nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d'esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica**, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in **videoconferenza**.
2. Nell'ambito della **verbalizzazione** di cui all'articolo 27 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
 - *L'articolo ricalca l'art. 26 della OM 10/2020 e l'art. 26 della OM 53/2021, con le necessarie modifiche.*
 - *La partecipazione in videoconferenza è prevista solo per i commissari (lettera c).*
 - *Si raccomanda molta prudenza nella valutazione dei casi e nelle eventuali determinazioni successive.*

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA



OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 30 comma 1, lettere a) e c) – OSSERVAZIONI

- **Il commissario che dovesse risultare positivo** all'infezione da SARS-CoV-2, per il quale è disposta la misura sanitaria dell'**isolamento**, è a tutti gli effetti in malattia. Egli **sarà sostituito** nel rispetto di quanto indicato dall' **art. 13, c. 3 e 5, dell'OM n. 65**.
- Durante le **prove scritte** devono essere garantite la sorveglianza e l'assistenza dei candidati, **condizioni possibili solo garantendo la "presenza fisica" dei commissari** durante tali prove. Nella garanzia di tali condizioni, qualora uno o più commissari non possano essere presenti in conseguenza di **specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica**, il presidente dispone la partecipazione in **videoconferenza** del/i commissario/i interessato/i per le sole attività che è possibile svolgere in tale modalità (**riunioni preliminari** e **colloqui**).
- La **correzione delle prove scritte** richiede necessariamente la **presenza** dei commissari, nel rispetto di quanto stabilito dall'**art. 13 dell'OM n. 65, commi 6 e 8**.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA ED EFFETTUAZIONE DEL COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 8 commi 1-2

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle **prove d'esame fuori dalla sede scolastica** di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. **In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.** Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

2. I candidati che, **per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti**, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del **colloquio** inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di **effettuazione del colloquio a distanza, corredata di idonea documentazione.** Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. **Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.**

E' necessario porre particolare attenzione per i casi previsti nel presente articolo. In caso di incertezze, rivolgersi al Servizio ispettivo.

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI



In fase di accesso alla struttura scolastica **non** sarà richiesta **certificazione verde da Covid 19**.

Al fine di **evitare assembramenti/interferenze tra flussi**, è auspicabile un differimento degli orari di convocazione dei candidati quando possibile; a tale scopo, permane l'opportunità di prevedere percorsi dedicati.

È necessario prevedere **erogatori** di soluzione idroalcolica all'**ingresso nell'edificio** per i candidati e per gli eventuali accompagnatori.

Decade l'obbligatorietà dell'uso di **mascherina chirurgica** o di maggiore efficacia protettiva da parte dei candidati, degli eventuali accompagnatori, dei componenti delle Commissioni e del personale scolastico in genere, **raccomandata** nel caso in cui non sia garantito il distanziamento minimo interpersonale di 1 m.

È necessario garantire la presenza di un **dipendente** dell'Istituto che **accolga** i candidati e gli eventuali accompagnatori all'ingresso nell'edificio.

È confermata la necessità di Individuare e allestire un apposito **locale** dedicato all'accoglienza e all'**isolamento** dei soggetti che presentino sintomi riconducibili al virus COVID-19.

LOCALE DESTINATO ALLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E AL COLLOQUIO



Caratteristiche e accorgimenti

Layout che consenta il **distanziamento minimo**, compatibilmente con le condizioni strutturali-logistiche dei locali:

- di **1 m** tra i componenti della commissione/sottocommissione
- di **2 m** tra il candidato, durante il colloquio, e i presenti.

Presenza di almeno un **erogatore di soluzione idroalcolica** ad uso della Commissione e dei candidati.

Adegua**ta aerazione**, preferibilmente di tipo naturale, eventualmente garantita attraverso sistemi di ventilazione (ad una distanza superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione opportunamente mantenuti e sanificati.

Adegua**ta igienizzazione quotidiana**.

Limitazione all'uso promiscuo delle attrezzature in dotazione della Commissione.

CONDUZIONE DELLE PROVE SCRITTE



PRIMA PROVA - Accorgimenti

Layout del locale utilizzato che consenta il **distanziamento minimo**, compatibilmente con le condizioni strutturali-logistiche presenti:

- di **1 m** tra i componenti della commissione/sottocommissione e tra i candidati
- di **2 m** (in posizione statica) tra i commissari e il/i candidato/i più vicino/i.

Presenza di almeno un **erogatore di soluzione idroalcolica** ad uso della Commissione e dei candidati.

Particolare attenzione all'aerazione* del locale durante lo svolgimento della prova.

* L'aerazione, preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di ventilazione (ad una distanza superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione opportunamente mantenuti e sanificati.

CONDUZIONE DELLE PROVE SCRITTE



SECONDA PROVA - Accorgimenti

Prova di tipo grafico o scritto-grafico o pratico-laboratoriale

Layout del locale utilizzato che consenta il **distanziamento minimo**, compatibilmente con le condizioni strutturali-logistiche presenti:

- di **1 m** tra i componenti della commissione/sottocommissione e tra i candidati
- di **2 m** (in posizione statica) tra i commissari e il/i candidato/i più vicino/i.

Presenza di almeno un **erogatore di soluzione idroalcolica** ad uso della Commissione e dei candidati.

Divieto di uso promiscuo di attrezzature/materiali, salvo casi eccezionali e previa igienizzazione degli stessi.

CONDUZIONE DELLE PROVE SCRITTE



SECONDA PROVA - Accorgimenti

Prova di tipo grafico o scritto-grafico o pratico-laboratoriale

Particolare attenzione:

- all'**aerazione*** del locale durante lo svolgimento della prova
- all'**igienizzazione** del **locale** e delle **attrezzature** al termine di ogni giornata prevista per lo svolgimento della prova
- all'**informazione** sulle fondamentali regole igienico-sanitarie contenute nel Protocollo della scuola per l'utilizzo del locale in oggetto.

* L'aerazione, preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di ventilazione (ad una distanza superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione opportunamente mantenuti e sanificati.

SECONDA PROVA - Accorgimenti

Prova di tipo musicale-coreutico

La prova individuale di **strumento a fiato** e di **canto** avverrà nel rispetto di quanto previsto, al punto specifico, dalla *nota MI prot. n. 1994 del 09/11/2020* e dal *DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali"*, ovvero prevedendo, per gli **ottoni**, una **vaschetta** per la raccolta della condensa contenente liquido disinfettante.

Nei **licei musicali**, il **distanziamento**:

- dall'eventuale **insegnante in accompagnamento** dovrà essere di almeno **1 m (1,5 m)** nel caso di strumenti a fiato)
- dai componenti della Commissione dovrà essere di almeno **2 m**.

Nei **licei coreutici**, il **distanziamento**:

- tra i candidati durante la performance collettiva dovrà essere di almeno **1 m** (lateralmente)
- dai componenti della Commissione dovrà essere di almeno **2 m**.

CONDUZIONE DELLE PROVE SCRITTE



SECONDA PROVA - Accorgimenti

Prova di tipo musicale-coreutico

Dovrà essere garantita la presenza di almeno un **erogatore di soluzione idroalcolica** ad uso della Commissione e dei candidati.

Particolare attenzione:

- all'**aerazione*** del locale durante lo svolgimento della prova
- all'**igienizzazione**, al termine di ogni esibizione, degli strumenti musicali in dotazione della scuola utilizzati da più candidati
- all'**igienizzazione** del **locale** al termine di ogni giornata prevista per lo svolgimento della prova
- all'**informazione** sulle fondamentali regole igienico-sanitarie contenute nel Protocollo della scuola per l'utilizzo del locale in oggetto.

* L'aerazione, preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di ventilazione (ad una distanza superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione opportunamente mantenuti e sanificati.

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO



Accorgimenti

Disinfezione delle mani, da parte del candidato, prima di iniziare il colloquio.

Limitazioni allo scambio di materiale tra candidato e commissari.

Aerazione adeguata durante e **al termine** del singolo colloquio, preferibilmente di tipo naturale, eventualmente garantita attraverso sistemi di ventilazione (distanza > 2 m) o di climatizzazione opportunamente mantenuti e sanificati.

Il **numero di accompagnatori** per ciascun candidato è stabilito e comunicato dal Presidente di commissione in base alla capienza del locale, tale da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale minimo e delle misure riduttive del rischio di contagio. Si suggerisce di prevedere un numero massimo di accompagnatori pari a due, per i quali sarà individuata una **specifico postazione** all'interno del locale.

OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE



Accorgimenti

Pulizia e disinfezione di **ambienti e attrezzature destinati alla Commissione** al termine di ogni sessione d'esame.

Particolare attenzione all'**igienizzazione** dei **locali** e delle **attrezzature** al termine di ogni giornata prevista per lo svolgimento della seconda prova.

Disinfezione, al termine del singolo colloquio, di eventuali **strumenti/attrezzature** utilizzati.

Ciascuna **sottocommissione** stabilirà le **modalità** con cui effettuare l'igienizzazione di attrezzature/strumenti in dotazione della scuola, eventualmente utilizzati da più candidati (ad esempio individuando uno o più commissari preposti).

Pulizia e disinfezione garantite **quotidianamente in ogni ambiente** scolastico frequentato durante gli esami.

La **sanificazione straordinaria** richiesta in presenza di caso positivo confermato a scuola:

- va effettuata entro 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ



DL n.24/2022, convertito in L. n. 52/2022 - art. 9, commi 1 e 2

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022:

- è applicato il regime dell'auto sorveglianza per il **personale scolastico** che ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (uso FFP2 al chiuso e in caso di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e test in caso di sintomatologia compatibile con il virus);
- in presenza di **almeno quattro casi** di positività tra i candidati, l'attività prosegue per tutti in presenza in **auto sorveglianza**, ovvero con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID-19. **Alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un **test** antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ



Indicazioni generali per la gestione dei casi positivi

Studente/i impossibilitato/i a svolgere le **prove scritte** perché risultato/i positivo/i all'infezione da SARS-CoV-2 debitamente documentata: **SESSIONE SUPPLETIVA O STRAORDINARIA.**

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 26 comma 3

Ai candidati che, a seguito di **assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo**, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta **impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio** nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Dagli esami di Stato del 2021 l'assenza per malattia non è più accertata con visita fiscale, ma deve essere «debitamente certificata».

Nel rispetto di quanto stabilito dall'OM n. 65 e dal DL n. 24/2022 modificato dalla L. n. 52/2022 (art. 9, c. 4):

studente/i impossibilitato/i a svolgere il **colloquio** perché risultato/i positivo/i all'infezione da SARS-CoV-2 debitamente documentata: **COLLOQUIO IN MODALITÀ TELEMATICA** su esplicita richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne; in caso contrario: **ENTRO IL TERMINE DI CHIUSURA DEI LAVORI** previsto dal calendario deliberato dalla commissione oppure **SESSIONE STRAORDINARIA.**

Indicazioni generali per la gestione dei casi positivi

Il **calcolo dei casi positivi** continua ad essere riferito al singolo «**Evento**», calcolato secondo i criteri riportati nel *Vademecum – Versione del 14/02/2022* trasmesso dalla Regione Veneto (<https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/VADEMECUM-SCUOLE-rev-15022022.pdf>).

La **comunicazione della eventuale positività** dovrà avvenire, da parte dell'interessato, nelle consuete modalità e trasmessa alla sottocommissione il prima possibile, al fine di consentire un'adeguata organizzazione dei lavori.

Studente/i in **auto sorveglianza SINTOMATICO**: in caso di test autosomministrato, l'esito negativo è attestato mediante autocertificazione (**art. 9, c. 3 del DL n. 24/2022 convertito in L. n. 52/2022**) acquisita dalla **sottocommissione** il giorno della prova (scritta o orale), prima del suo inizio.

OM 14 marzo 2022, n. 65, articolo 24 comma 2

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, **allo svolgimento del colloquio in modalità telematica** ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

Il comma ricalca, con le necessarie modificazioni quanto previsto negli esami di Stato del 2020 e del 2021.

CASI PARTICOLARI - ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ



Per l'assistenza di **studenti con disabilità certificata**, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il **personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. *

Agli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sarà consentito di svolgere il **colloquio** in modalità **telematica**.

*(*Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19; nota MI prot. n. 828 del 16/06/2022).*

CONTATTI

Recapiti dei Dirigenti scolastici componenti i Nuclei di Supporto Territoriali

PROVINCIA	DS componenti Nuclei di Supporto Provinciali	RECAPITI
Belluno	Mauro DE LAZZER	ds@istitutocatullo.edu.it
Venezia	Monica GUARALDO	monicaguaraldo@gmail.com
Rovigo	Isabella SGARBI	isabella.sgarbi@istruzione.it
Padova	Mario Tedesco	mario.tedesco@istruzione.it
Treviso	Paolo RIGO	paolo.rigo@istruzione.it
Verona	Mariapaola CECCATO	mariapaola.ceccato@istruzione.it
Vicenza	Alberto FRIZZO	alberto.frizzo@istruzione.it
	Gianni COLOMBO	gianni.colombo57@gmail.com

Prof.ssa Carolina CARBONE
 (Referente sicurezza USR per il Veneto)

041 2723180
 carolina.carbone@posta.istruzione.it

V.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Il Presidente dirige, organizza e coordina tutte le operazioni d'esame. Vigila sui lavori delle due sottocommissioni che presiede, assicurando presenza e partecipazione costante. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, può delegare un proprio sostituto, scelto tra i commissari.

(dai Modelli di verbale esami di Stato 2021, verbale n. 4 nota 1)

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' IL GARANTE

- DELLA **LEGITTIMITA'**
- DELLA **SOSTANZA DELL'ESAME** (QUALITA' DEL COLLOQUIO E DELLA VALUTAZIONE)
- DEL **CLIMA** DI LAVORO E DELLA **ORGANIZZAZIONE** DELLA LAVORI DELLA COMMISSIONE
- DEI **CANDIDATI**

RISPETTO ALLA COMMISSIONE NON HA UNA FUNZIONE NOTARILE, MA HA UN RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, CHE COMPORTA DECISIONI, INTERPRETAZIONI, MEDIAZIONI, CONTROLLO.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE

- UN **ATTEGGIAMENTO SERIO**, NON FISCALE
- IL **RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME DI RIFERIMENTO** (presenza dei membri della Commissione, elaborazione della seconda prova scritta elaborazione griglie e assegnazione dei punteggi, scelta del materiale per l'inizio del colloquio, segreto d'ufficio...)
- UN CLIMA SERENO E OPERATIVO
- IL RISPETTO DELLE **NORME DI SICUREZZA**
- LA CORRETTA **GESTIONE DEI DATI PERSONALI** RIFERITI AI CANDIDATI (NOTA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI prot. 10719 del 21.3.2017)

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEVE

- LEGGERE MOLTO BENE (>STUDIARE) L'**ORDINANZA MINISTERIALE** E LE NORME DI RIFERIMENTO (vedi inizio dell'OM; sito MIUR, sezione Esami di Stato), *non dando per scontato di sapere già tutto e di ricordare tutto.*
- FARE MOLTA ATTENZIONE AGLI ASPETTI FORMALI/AMMINISTRATIVI DELL'ESAME, SENZA ECCEDERE IN FORMALISMI (**prevenzione ricorsi**)
- CURARE UNAPRECISA E COMPLETA **VERBALIZZAZIONE** (uso di «Commissione web», con l'avvertenza, prima di cancellare le parti ritenute non pertinenti, di leggerle bene)
- ESAMINARE CON CURA E ATTENZIONE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA SCUOLA, IN PARTICOLARE IL **DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE** (OM 65/2022, art. 10)
- AVERE ATTENZIONE nei confronti della SCUOLA e della SEGRETERIA DELLA SCUOLA (discrezione e cortesia)



Buon lavoro!

A CURA DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'USR PER IL VENETO